COPIA

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670 Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 175 DEL 31/12/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE O LAVORI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.APPROVAZIONE

L'Anno **duemiladiciotto** il giorno **trentuno** del mese di **Dicembre** alle ore **12:31, presso la Sala della Giunta,** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

			Presenti	Assenti
1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	LATTANZI LUCA	Vice Sindaco	X	
3	NOBILE BENEDETTO	Assessore	X	
4	FERRANTE DANIELA	Assessore	X	
5	RICCI FEDERICA	Assessore	X	
Totali:			**5**	**0**

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. che testualmente dispone:

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Dato atto che in data 31/10/2018 è stato sottoscritto dalle parti l'accordo per la definizione delle modalità e dei criteri di cui all'art. 113, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che è necessario approvare il suddetto regolamento;

Vista la bozza del Regolamento allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, redatto sulla base delle modalità e dei criteri di ripartizione concordate dalla parti sindacali nell'accordo del 31/10/.2018 sopra richiamato;

Ritenuto di doverla approvare;

Visti:
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
– i vigenti C.C.N.L. relativo al comparto Regioni autonomie locali;
– il vigente Statuto Comunale;
– il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

DELIBERA

(1) di approvare il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna di opere o lavori e per la redazione di atti di pianificazione, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, il quale viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
(2) di trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili di servizio interessati.
(3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Segretario Generale

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole.**

Note:

Li, 31/12/2018

Il Segretario Generale
F.to (Raffaella D'Egidio)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 31/12/2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Daniele Gaudini)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to (Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 02/01/2019 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

- E' stata trasmessa con elenco n. 34, in data 02/01/2019 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, lì 02/01/2019

L'istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 31/12/2018, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1,D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 02/01/2019 al _____.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

L'istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, lì 02/01/2019

L'Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _____

INDICE

Art.	Descrizione
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
6	Onere per l'iscrizione professionale
7	Assicurazioni
8	Disposizioni Varie
9	Rinvio
10	Norme Transitorie
11	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «Codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture a cura del personale interno.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, ai sensi dell'art. 24 del Codice.
3. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 28.11.2002 e successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20.11.2004. Il regolamento sostituito continuerà ad esplicare la sua efficacia, limitatamente a quanto previsto al successivo art. 10 – Norme Transitorie –;
4. Il fondo di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.

Detta percentuale massima del due per cento è modulata, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi, come segue:

LAVORI/OPERE SOGLIE COMUNITARIE

- a) Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
- b) Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 : il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto b) e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

SERVIZI/ FORNITURE

- a) Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
- b) Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto b) e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

5. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento e il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento che svolgono le funzioni tecniche e i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione.
6. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.
7. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
8. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	**2. Quota**	**3. ATTIVITA' SPECIFICA**	**4. % rel.**
PIANIFICAZIONE	8	Pianificazione intervento e/o redazione Programma Triennale Lavori Pubblici per i lavori di importo ≥ € 100.000,00	8
VERIFICA PROGETTI	12	Attività verifica progetto definitivo (o di Fattibilità T/E per Partenariato P.P.)	3
		Attività verifica Progetto esecutivo	4
		Validazione del progetto	5
FASE DI GARA E AFFIDAMENTO	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara	15
		Predisposizione contratto	5
FASE ESECUTIVA	10	Direzione Lavori	8
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	2
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	50	Responsabilità del Procedimento	50
Totali	**100**		**100**
PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	**2. Quota**	**3. ATTIVITA' SPECIFICA**	**4. % rel.**
PIANIFICAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
FASE DI GARA	25	Predisposizione e controllo degli atti di gara	25
FASE ESECUTIVA	20	Direzione Esecuzione del Contratto	15
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	50	Responsabilità del Procedimento	50
Totali	**100**		**100**

9. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli individuati in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), della scheda All. A.
10. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
11. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

12. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **20%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 80%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
13. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
14. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all'ANAC, i collaboratori amministrativi ecc.
15. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
16. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, determinano economia e incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo per le attività non altrimenti finanziate.
17. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una **centrale unica di committenza** nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, **una quota parte**, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo art. 113.
18. In base alla delibera della Corte dei Conti Sez. regionale Marche n. 28 del 07.06.2018 gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Va quindi esclusa la possibilità di procedere al riconoscimento degli incentivi nei casi in cui si ricorre a procedure eccezionali oppure non competitive, come gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del codice dei contratti ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000, nel rispetto, comunque, del tetto massimo al 2% dell'importo posto a base di gara e del tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente.

Articolo 2
FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di particolare rilevanza per l'attività specifica del Settore di competenza, di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori; l'utilizzo di questa quota del fondo, è consentito anche per convenzioni per la formazione del personale con Istituzioni e/o Associazioni al fine della acquisizione di crediti formativi per il personale dipendente.

3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti previste a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento. Sono escluse le somme derivanti da contributi e/o finanziamenti indicati al comma 4 del richiamato art. 113 del Codice.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione del settore tecnico del Comune.
5. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il funzionario apicale dell'area cui compete la redazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi delle stazioni appaltanti di cui all'art. 21 del Codice. Spetta a tale funzionario la determinazione, con cadenza almeno annuale, delle somme destinate a questa quota del fondo ed il loro utilizzo.

Articolo 3
PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza ai sensi del comma 14 dell'art. 1, la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà riservata al regolamento interno della centrale di committenza.
3. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funzionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 4
DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile dell'Area in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dell'Area sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente

ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
6. La liquidazione potrà avvenire secondo le seguenti fasi:

   a) All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
      - Nella misura dell'70%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
      - Nella misura del 35% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.;

   b) Approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
      - Nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
      - La restante quota del 30%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
      - La restante quota del 65%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.;

   c) Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.
   d) Relativamente al punto b) del presente comma 6, nel caso di contratti di lavori, forniture e servizi superiori all'anno o di importo superiore a € 250.000,00 è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori o alla quota del servizio o fornitura eseguiti.
   e) E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

Articolo 5
DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi.
2. Il Dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 1.
3. Qualora si verificassero incrementi dei tempi imputabili al personale incaricato per le attività previste dall'articolo 1 si applicano le seguenti penali:
   a) Incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
   b) Incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
   c) Incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

4. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 1 si applicano le seguenti penali:
   a) Incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
   b) Incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico; riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) Incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

5. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
   a) Incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
   b) Incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
   c) Incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

6. **Le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art. 1.**
7. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
8. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
9. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguanti ragioni:
   a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
   b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
   c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

10. Le quote parte del predetto fondo decurtate per penalità, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

ART. 6
ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'abilitazione professionale e per l'iscrizione agli albi professionali del RUP, dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

ART. 7
ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.".
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziate autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8
DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo lordo della perizia di variante e suppletiva.
2. In caso di individuazione dei fondi di cui al presente regolamento a valere su finanziamenti soggetti ad anticipazione di cassa e/o rendicontazione di spesa, per la sola parte relativa a finanziamenti non

comunali, la quota relativa al 20% non verrà computata. La quota dell'80% dovrà essere invece imputata all'apposito titolo di bilancio e liquidata unitamente alle altre anticipazioni.

3. Il fondo di cui al presente regolamento, non può essere utilizzato per la copertura delle spese di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

Articolo 9
RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 10
NORME TRANSITORIE

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati a partire alla data di entrata in vigore del Codice e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016.
2. Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice saranno erogati secondo la disciplina previgente, ovvero, in combinato disposto con il Regolamento per la costituzione del fondo incentivi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 28.11.2002 e successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20.11.2004 e le norme vigenti,quanto a percentuale e spettanze, al momento dell'approvazione del progetto messo a gara, indipendentemente dal tempo di esecuzione delle attività tecniche svolte.
3. Gli incentivi maturati dal 19.04.2016 al 31.12.2017 liquidabili, sono quelli stanziati sul fondo risorse decentrate.
4. A far data dal 1.01.2018, gli incentivi maturati gravano su risorse autonome predeterminate dal Bilancio e trovano copertura nelle risorse per esse specificatamente previste nel quadro economico di progetto.

Articolo 11
ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale on-line.

Lavori/Opere di _____

_____

RUP designato: _____

Data Assegnazione _____ CUP/CIG _____ / _____

SCHEDA INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERESSATO ALLA RIPARTIZIONE PER LAVORI ED OPERE

1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.	Nominativo
PIANIFICAZIONE	8	Pianificazione intervento e/o redazione Programma Triennale Lavori Pubblici per i lavori di importo ≥ € 100.000,00	8	
VERIFICA PROGETTI	12	Attività verifica progetto definitivo (o di Fattibilità T/E per Partenariato P.P.)	3	
		Attività verifica Progetto esecutivo	4	
		Validazione del progetto	5	
FASE DI GARA E AFFIDAMENTO	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara	15	
		Predisposizione contratto	5	
FASE ESECUTIVA	10	Direzione Lavori	8	
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	2	
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	50	Responsabilità del Procedimento	50	
Totali	**100**		**100**	

Note

_____

_____

_____

Servizio/Fornitura di _____

_____

RUP designato: _____

Data Assegnazione _____ CUP/CIG _____ / _____

SCHEDA INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERESSATO ALLA RIPARTIZIONE

PER SERVIZI E FORNITURE				
1. ATTIVITA' GENERALE	**2. Quota**	**3. ATTIVITA' SPECIFICA**	**4. % rel.**	**Nominativo**
PIANIFICAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5	
FASE DI GARA	25	Predisposizione e controllo degli atti di gara	25	
FASE ESECUTIVA	20	Direzione Esecuzione del Contratto	15	
		Verifica di conformità	5	
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	50	Responsabilità del Procedimento	50	
Totali	**100**		**100**	

Note

_____

_____

_____

VERBALE COMMISSIONE DECENTRATA DEL 31.10 .2018

Presenti :

Parte Pubblica : D'Egidio Raffaella - Gaudini Daniele

R.S.U. : Alessandro Beltramba – Di Edoardo Pasquale

De Flaviis Osvaldo – Macioce Loreto

OO.SS. Provinciali

C.I.S.L. : Angelo Di Gennaro

C.G.I.L : Amedeo Marcattilii

C.I.S.L. : Andrea Salvi

O.D.G. : Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/ lavori, servizi e forniture.

Varie ed eventuali

In apertura della riunione , assume la presidenza della delegazione Trattante il Dott. Daniele Gaudini su delega della dott.ssa Raffaella D'egidio .

Dopo ampia discussione tra la parti relativa al Regolamento di

S. Angelo (Te)

cui all'o.d.g. , si dà per approvato **l'allegato " A"**

La Commissione chiede di valutare la possibilità di avviare la procedura per l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale a decorrere dal 2018.

La Delegazione sindacale ribadisce inoltre la richiesta di articolare l'orario di lavoro su 5 giorni settimanali a decorrere dal 01.01.2019.

La stessa Componente Sindacale chiede altresì di concordare con urgenza una data di convocazione della Commissione Decentrata per avviare la discussione sul rinnovo del Contratto Decentrato Integrativo.